

DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2014
659/2014/R/COM

APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PIATTAFORME
GESTITE DAL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A., PER L'ANNO 2015

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 dicembre 2014

VISTI:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003 (di seguito: Direttiva 2003/54/CE) e, in particolare, l'articolo 23;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, l'articolo 2, comma 12, lettere da g) ad i) e l'articolo 22;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/09) e, in particolare, l'articolo 3, comma 10-ter;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante "Approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.A. relativamente al mercato elettrico" (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003) e, in particolare, l'articolo 5;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante "Indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 2/09, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici" e, in particolare, l'articolo 11;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, come successivamente integrata e modificata (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/elt 44/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 44/11);

- la deliberazione dell’Autorità 14 febbraio 2013, 53/2013/R/efr (di seguito: deliberazione 53/2013/R/efr) e il relativo Allegato 2 (“Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali di TEE” – di seguito: Regolamento RTB-TEE);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2011, ARG/elt 189/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 189/11);
- deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 558/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 558/2012/R/eel);
- deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 532/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 532/2013/R/eel);
- deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 233/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 233/2014/R/eel);
- deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2014, 615/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 615/2014/R/gas);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com (di seguito: Testo Integrato dell’Unbundling Contabile o TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2014, 616/2014/R/efr (di seguito: deliberazione 616/2014/R/efr) di aggiornamento dell’Allegato 1 alla deliberazione 53/2013/R/efr (“Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica” – di seguito: Regole M-TEE);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità 7 febbraio 2007 (di seguito: determinazione 7 febbraio 2007);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità 5 aprile 2007 (di seguito: determinazione 5 aprile 2007);
- la comunicazione dell’Autorità del 8 agosto 2014, prot. Autorità n. 22645 in pari data (di seguito: comunicazione 8 agosto 2014);
- la comunicazione della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito GME) del 27 marzo 2014, prot. Autorità n. 9465 del 2 aprile 2014 (di seguito: comunicazione 2 aprile 2014);
- la comunicazione del GME del 11 luglio 2014, prot. Autorità n. 20030 del 17 luglio 2014 (di seguito: comunicazione 17 luglio 2014);
- la comunicazione del GME del 15 ottobre 2014, prot. Autorità n. 28877 del 17 ottobre 2014 (di seguito: comunicazione 17 ottobre 2014).
- la comunicazione del GME del 20 novembre 2014, prot. Autorità n. 34297 del 26 novembre 2014 (di seguito: prima comunicazione 26 novembre 2014);
- la comunicazione del GME del 20 novembre 2014, prot. Autorità n. 34296 del 26 novembre 2014 (di seguito: seconda comunicazione 26 novembre 2014).

CONSIDERATO CHE:

- GME gestisce una pluralità di:

- piattaforme di negoziazione (ossia mercati organizzati) di prodotti energetici o ambientali e
- piattaforme di registrazione di transazioni bilaterali sugli stessi prodotti per assicurarne la consegna fisica o l'assolvimento di obblighi di legge;
- solo alcune piattaforme, di cui al precedente alinea, sono regolate dall'Autorità. In particolare, l'Autorità regola la Piattaforma Conti Energia a termine (di seguito PCE), la Piattaforma di Bilanciamento di merito economico del Gas naturale (di seguito PB-Gas), il Mercato organizzato delle Garanzie di Origine (di seguito M-GO), la Piattaforma di registrazione delle transazioni Bilaterali delle Garanzie di Origine (di seguito PB-GO), il Mercato organizzato dei Titoli di Efficienza Energetica (di seguito M-TEE) e la piattaforma di Registrazione delle Transazioni Bilaterali dei Titoli di Efficienza Energetica (di seguito RTB-TEE);
- con deliberazione ARG/elt 44/11, l'Autorità ha ritenuto opportuno, non appena ve ne fossero state le condizioni, definire un approccio globale ai costi e ricavi complessivi delle attività di GME al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti per la gestione delle attività regolate dall'Autorità e l'equa remunerazione del capitale investito nelle medesime. Sino alla definizione del predetto approccio, limitatamente alla PCE, l'Autorità ha previsto:
 - la fissazione di obblighi di trasparenza contabile maggiormente stringenti sugli investimenti, gli ammortamenti e i costi per personale e risorse esterne direttamente imputabili alla PCE, nonché sui *driver* degli investimenti, degli ammortamenti e dei costi per personale e risorse esterne indirettamente imputabili alla PCE;
 - la rideterminazione annuale della parte di reddito operativo imputabile alla PCE eccedente l'equa remunerazione del capitale investito netto attribuibile alla PCE (di seguito: extra remunerazione PCE) cumulata dal 2006 in avanti;
 - la destinazione dell'extra remunerazione PCE alla riduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06, salvo diversa destinazione individuata dall'Autorità;
 - l'accantonamento dell'extra remunerazione PCE per la quale l'Autorità si è riservata di individuarne la destinazione in un apposito fondo nel bilancio di GME;
- l'attuazione dell'approccio, di cui al precedente alinea, deve tenere preliminarmente conto che:
 - i corrispettivi delle piattaforme del GME sono soggetti a differenti procedure di approvazione;
 - GME era in attesa di adottare un sistema di contabilità separata conforme ai criteri definiti dall'Autorità;

- con la comunicazione 17 ottobre 2014, GME ha informato l’Autorità di aver adottato, “a valere dai dati contabili dell’esercizio 2014”, un nuovo modello di contabilità separata per attività (di seguito: nuovo modello di contabilità separata), “fondato sull’utilizzo di sistemi di contabilità generale e analitica strutturati in maniera tale da rappresentare le attività aziendali, tra cui PCE e TIMM, come se queste fossero gestite da imprese separate”. L’obiettivo del nuovo modello di contabilità separata è di “garantire una migliore attribuzione dei costi aziendali, mantenendo l’assenza di trasferimenti incrociati di risorse tra le attività svolte”. Nel nuovo modello di contabilità separata, di cui la citata comunicazione offre una rappresentazione qualitativa sintetica, ciascuna piattaforma rappresenta una singola attività o comparto. Il nuovo modello di contabilità separata ridefinisce altresì le metodologie di attribuzione delle poste economiche e patrimoniali alle attività/comparti del GME creando una cesura fra le poste economiche attribuite alle piattaforme regolate dall’Autorità per gli anni antecedenti il 2014 e le poste economiche attribuite alle medesime piattaforme per gli anni 2014 e seguenti (analoga cesura si crea nelle poste patrimoniali);
- la definizione di un approccio coordinato di regolazione delle piattaforme regolate dall’Autorità (di seguito: approccio coordinato) presuppone tra l’altro la verifica di conformità del nuovo modello di contabilità separata ai criteri generali di separazione contabile definiti dall’Autorità.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con deliberazione 615/2014/R/gas, l’Autorità ha approvato i corrispettivi per la partecipazione alla PB-Gas;
- con deliberazione 532/2013/R/eel, l’Autorità ha previsto di accantonare al Fondo rischi e oneri del bilancio di esercizio 2013 l’extra remunerazione PCE accumulata dal 2006 al 2013 rinviandone la destinazione a un successivo provvedimento;
- con comunicazione 2 aprile 2014, GME ha informato l’Autorità di aver accantonato 11.912.670 (undicimilioninovecentododicimilaseicentoseventanta) euro al Fondo rischi e oneri del bilancio di esercizio 2013. Detto importo è stato confermato con deliberazione 233/2014/R/eel;
- con comunicazione 17 ottobre 2014, GME ha sottoposto all’Autorità la proposta relativa ai corrispettivi di cui al comma 7.1 del Regolamento della PCE da applicarsi nell’anno 2015 (di seguito: proposta di corrispettivi PCE 2015), corredata dal preventivo quinquennale degli investimenti PCE 2014-2019, dal pre-consuntivo PCE 2014 e dal preventivo PCE 2015. La proposta di corrispettivi PCE 2015 si sostanzia nella conferma dei corrispettivi vigenti per l’anno 2014. Ciò in considerazione del fatto che si stima un calo dei quantitativi registrati su PCE nel 2015 rispetto al 2014 (da 381 TWh a 376 TWh) per effetto della perdurante fase di contrazione della domanda di energia elettrica;

- con comunicazione 8 agosto 2014, l’Autorità ha confermato al GME la copertura dei costi e degli investimenti dallo stesso sostenuti per la partecipazione al Progetto Intraday Europeo attraverso l’utilizzo del fondo “extra remunerazione PCE” di cui all’art. 2.1 della deliberazione 233/2014/R/eel;
- i costi riconosciuti a preventivo, per il 2014, per lo sviluppo del predetto progetto, sono pari a 739.671 (settecentotrentanovemilaseicentosestantuno) euro;
- l’analisi dei consuntivi PCE dal 2006 al 2013 e del pre-consuntivo PCE 2014, nonché delle informazioni sugli investimenti attribuiti alla PCE, consente di quantificare - per quanto possibile con gli stessi criteri e parametri adottati per la determinazione e l’aggiornamento del corrispettivo di funzionamento di Terna di cui all’art. 46, della deliberazione 111/06 (cosiddetta DIS) – l’extra remunerazione PCE per il periodo 2006-2014 in misura pari a circa 16.498.161 (sedecimilioniquattrocentonovantottomilacentosessantuno) euro , tenuto conto di quanto già versato da GME a Terna in ottemperanza alle deliberazioni ARG/elt 44/11, ARG/elt 189/11 e 558/2012/R/eel e dell’importo di 326.317 (trecentoventiseimilatrecentodiciassette) euro già decurtato a parziale copertura dei costi del Progetto Intraday Europeo afferenti l’anno 2014;
- con la prima comunicazione 26 novembre 2014, GME ha sottoposto all’Autorità la proposta relativa ai corrispettivi di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettere c), del Regolamento GO da applicarsi nell’anno 2015 (di seguito: proposta di corrispettivi GO 2015). La proposta di corrispettivi GO 2015 prevede la riduzione del corrispettivo per ogni GO negoziata sul M-GO ovvero registrata sulla PB-GO da € 0,005 a € 0,004 (+ IVA ove applicabile). Ciò in considerazione del fatto che le stime per l’anno 2015, determinate sulla base del corrispettivo in vigore per l’anno 2014, evidenziano un possibile risultato operativo positivo in relazione alla gestione del M-GO e della PB-GO;
- con la seconda comunicazione 26 novembre 2014, ha sottoposto all’Autorità la proposta relativa ai corrispettivi di cui al comma 6.1 delle Regole M-TEE e di cui al comma 7.1 del Regolamento RTB-TEE per l’anno 2015 (di seguito: proposta di corrispettivi TEE 2015). La proposta di corrispettivi TEE 2015 si sostanzia nella conferma dei corrispettivi vigenti per l’anno 2014. Ciò in considerazione del fatto che i medesimi corrispettivi erano già stati ridotti per l’anno 2014 e che, nel corso dell’anno 2015, sono previste modifiche alle piattaforme M-TEE e RTB-TEE.

RITENUTO NECESSARIO:

- approvare la struttura e la misura dei corrispettivi indicati nella proposta di corrispettivi PCE 2015, nella proposta di corrispettivi GO 2015 e nella proposta di corrispettivi TEE 2015, fissando, quindi, i corrispettivi per l’utilizzo delle piattaforme di GME regolate dall’Autorità nell’anno 2015;

- che i costi del Progetto Intraday Europeo trovino copertura in ciascun esercizio mediante l'utilizzo del Fondo rischi e oneri accantonato in bilancio in relazione all'extra-remunerazione PCE o mediante i corrispettivi per la partecipazione alla PCE;
- aggiornare la quantificazione dell'extra remunerazione PCE cumulata dal 2006 al 2014 e, conseguentemente, dell'importo da accantonare al Fondo rischi e oneri dell'esercizio 2014;
- rinviare a un successivo provvedimento:
 - la definizione di un approccio coordinato e, quindi, la determinazione dei costi riconosciuti per le piattaforme regolate dall'Autorità per gli esercizi 2015 e seguenti;
 - la destinazione dell'importo accantonato da GME al Fondo rischi e oneri dell'esercizio 2014

DELIBERA

Articolo 1

Approvazione dei corrispettivi delle piattaforme gestite da GME

- 1.1 La proposta di corrispettivi PCE 2015 è approvata senza modifiche.
- 1.2 La proposta di corrispettivi GO 2015 è approvata senza modifiche.
- 1.3 La proposta di corrispettivi TEE 2015 è approvata senza modifiche.

Articolo 2

Adeguamento del Fondo rischi e oneri

- 2.1 GME destina quota parte dell'extra-remunerazione PCE 2006-2014, per un ammontare stimato pari a 413.354 (quattrocentotredicimilatrecentocinquantaquattro) euro, come eventualmente rettificato in sede di consuntivazione del reddito operativo imputabile alla PCE per il 2014, a copertura dei costi sostenuti dal GME per il Progetto Intraday Europeo nel 2014, tramite utilizzo diretto del Fondo rischi e oneri.
- 2.2 Fino a successivo provvedimento dell'Autorità, GME ridetermina l'ammontare del Fondo rischi e oneri in 16.084.807 (sedecimilionioottantaquattromilaottocentosette) euro, come eventualmente rettificato in sede di consuntivazione del reddito operativo imputabile alla PCE per il 2014.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso a GME.

3.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

23 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni